

INFORMACOOP

AMBIENTE

in collaborazione con



Informacoop Ambiente n. 08

Agosto 2017

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Rifiuti: gestione abusiva di rifiuti metallici

La Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti di cui all'art. 256 D.Lgs. 152/06, confermando che "Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'art. 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'art. 266, comma 5."

Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza del 20 luglio 2017, n. 35779

Rifiuti: deposito temporaneo

Seguendo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di deposito temporaneo, la Cassazione evidenzia che l'onere della prova in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti imposti dall'art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 2006 grava sul produttore, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria. Analizzando l'istituto, i giudici hanno evidenziato che "il deposito temporaneo non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti, ma altresì quello nel quale sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione". Il concetto di "collegamento funzionale", viene utilizzato nella prassi per legittimare la realizzazione di un deposito temporaneo di rifiuti in una area diversa dal luogo di produzione. Sul punto i giudici hanno chiarito che per integrare tale nozione non basta soltanto la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma è necessario che vi sia "altresì la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto

diversa da quella accertata".

Corte di Cassazione, sentenza del 14 luglio 2017 n. 34545

Rifiuti: reato di trasporto illecito

In tema di trasporto illecito di rifiuti, il terzo estraneo al reato che, qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale sul mezzo sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ne invochi la restituzione in suo favore, ha l'onere di provare la propria buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente.

Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza del 14 luglio 2017, n. 34526

Rifiuti: MinAmbiente ammette la trasmissibilità via PEC della IV copia del FIR

In risposta ad un quesito, la Direzione generale del Ministero dell'Ambiente ha dato indicazioni in merito all'invio a mezzo PEC e firma digitale della IV copia del formulario (FIR) al produttore, in sostituzione dell'invio dell'originale cartaceo.

Nello specifico, la Direzione ha approvato la procedura standardizzata di invio e conservazione della IV copia dei formulari di identificazione dei rifiuti così articolata:

- la IV viene acquisita tramite scanner in formato PDF/A;
- Firmata elettronicamente così come richiesto dall'art. 3, D.M. 23 gennaio 2014, senza marca temporale;
- Inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al produttore del rifiuto;
- Archiviata elettronicamente con idoneo software certificato;
- l'originale cartaceo verrà archiviato, in armadi metallici aventi caratteristiche di resistenza al fuoco, in locali provvisti del Certificato di Prevenzione Incendi, e reso disponibile su richiesta alle autorità o al produttore.

In chiusura alla nota, il Ministero raccomanda particolare cura alla leggibilità del documento digitalizzato, spesso già critica sugli originali cartacei.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento. Risposta a quesito pubblicato il 11 luglio 2017 in <http://www.minambiente.it/pagina/quesiti>

Ambiente: i requisiti della delega di funzioni

La Suprema Corte con recente pronuncia ribadisce che "per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni in materia ambientale, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo".

Corte di Cassazione, sentenza del 23 giugno 2017 n. 31364 del 23 giugno 2017

Reati ambientali: in vigore il nuovo strumento di indagine transfrontaliera

E' entrato in vigore il 28 luglio 2017 il D.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/Ue relativa all'ordine europeo di indagine penale quale nuovo strumento per l'acquisizione delle prove a livello Ue in materia di criminalità ambientale aventi dimensione transfrontaliera. L'ordine europeo di indagine penale è un provvedimento emesso e/o convalidato dalla autorità giudiziaria di uno Stato membro al fine di compiere atti di indagine o di assunzione di prove che averti per oggetto persone, o cose, che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro, ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già disponibili. Il provvedimento è fondato sul principio del riconoscimento reciproco, può essere rifiutato dalle autorità

statali nel caso in cui il fatto per il quale è stato emesso non è previsto come reato dalla legge del proprio territorio, salvo che si tratti di reati gravi (es. di criminalità ambientale). D.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, recante "Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale", in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.162 del 13 luglio 2017

Terre e rocce da scavo: riordino della normativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica che riordina le norme finora vigenti in tema di gestione delle terre e rocce.

Il provvedimento, in vigore dal 22 agosto 2017, si pone come finalità:

- la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
- la disciplina del deposito temporaneo qualora venissero qualificate come rifiuti;
- la gestione delle terre e rocce da scavo in siti oggetto di bonifica.

DPR 13 giugno 2017 n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 in Gazzetta Ufficiale del 07 agosto 2017 n. 183

SCADENZE ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTI	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Emissioni	Adeguamento impianti termici civili: gli impianti ricadenti in Titolo II del D.Lgs. 152/2006 non potranno più funzionare a olio combustibile o sue emulsioni, non essendo un combustibile contemplato tra quelli consentiti.	Gestori di impianti autorizzati in via provvisoria o tacita	01/09/2017	Legge 221/2012 Legge 116/2014 art. 285 del D.Lgs. 152/06
Conai	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20/09/2017	Regolamento CONAI ss.mm.ii. Artt. 7, 8

APPROFONDIMENTI

Il centro di raccolta: configurazione normativa e limiti di conferimento

Premessa

I centri di raccolta sono delle aree attrezzate presso cui gli utenti possono conferire in modo differenziato alcune tipologie di rifiuti urbani; sono, quindi, finalizzate alla raccolta di frazioni omogenee di rifiuti ed al loro successivo invio ad operazioni di riciclaggio o smaltimento.

Per una corretta interpretazione della norma applicabile, nel novero delle diverse tipologie di strutture, variamente definite (es. "ecopiazzole", piattaforme ecologiche,

ecocentri), occorre distinguere tra quelle che rientrano nel campo di applicazione e quelle che, invece, ne sono escluse.

Definizione

La definizione normativa di "centro di raccolta" è stata introdotta nella parte IV del Codice dell'Ambiente dal D.M. 08 aprile 2008, così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009.

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm) del D. Lgs. 152/2006 il "centro di raccolta" è "l'area presidiata ed allestita, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

Ne deriva che nel CdR deve svolgersi unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee finalizzata al trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento.

L'attività di gestione delle aree allestite per la raccolta differenziata dei rifiuti è entrata a pieno titolo nella "fase di raccolta" dei rifiuti.

Per tale ragione, il CdR non è un impianto di smaltimento o di recupero e non va autorizzato. Al suo interno non sono ammesse operazioni di trattamento quali disassemblaggio (in particolare di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche), ma esclusivamente operazioni di riduzione volumetrica su rifiuti non pericolosi, per ottimizzare i trasporti.

Chi può conferire nei centri di raccolta

Le tre categorie di soggetti che, sempre in maniera differenziata, possono conferire rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta sono i seguenti:

- 1) utenze domestiche anche mediante i gestori del servizio pubblico;
- 2) utenze non domestiche anche mediante i gestori del servizio pubblico;
- 3) altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (es. gestori RAEE).

Tipologia di rifiuti conferibili

L'Allegato I del D.M. 08/04/2008, al paragrafo 4.2, specifica puntualmente quali rifiuti (tipologie e CER) possono essere conferiti nel centro di raccolta.

L'elenco include i soli rifiuti urbani, mentre sono preclusi i conferimenti di rifiuti speciali.

Nell'ambito dei rifiuti urbani rientrano anche i rifiuti assimilati, ovvero tutti quei rifiuti che in base alla loro origine risulterebbero speciali ma che per qualità e quantità possono essere classificati come urbani (art. 184, comma 2, lett. b D. Lgs. 152/2006).

In altri termini, si tratta di quei rifiuti speciali, prodotti da aziende locali, che per qualità e quantità sono assimilati agli urbani. Il procedimento di assimilazione è di competenza dei Comuni che vi provvedono con appositi regolamenti.

L'assimilazione può avvenire solo se si tratta:

- di rifiuti non pericolosi che provengono da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione;
- di tipologie individuate come assimilabili dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi.

La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

L'abilitazione del soggetto gestore

Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in via ordinaria nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" per l'attività "Gestione dei centri di raccolta" di cui alla Delibera n. 2 del 20/07/2009, per la classe dimensionale adeguata in base alla popolazione complessivamente servita.

I soggetti che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta devono soddisfare i requisiti già fissati per la categoria 1 relativi al responsabile tecnico e alla garanzia finanziaria, oltre alla dotazione minima di personale e alla capacità finanziaria definita con la delibera del Comitato nazionale citata.

L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni 5 anni e costituisce il titolo abilitativo per l'attività di gestione.

Riferimenti normativi

D.M. 08 aprile 2008 ss.mm.ii.

Art. 183 comma 1 lett. mm) D. Lgs. 152/2006

Albo Gestori Ambientali, Delibera n. 2 del 20 luglio 2009

FAQ (Le domande più frequenti)

Chi può conferire rifiuti nei centri di raccolta ?

Possono conferire ai centri di raccolta le utenze domestiche e non domestiche, anche mediante i gestori del servizio pubblico, nonché gli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (RAEE ritirati dai distributori ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.Lgs. 151/2005).

Quali tipologie di rifiuti possono essere ricevute ?

Possono essere conferiti solo rifiuti urbani e assimilati nelle tipologie e CER indicati nell'Allegato I del D.M. 08/04/2008 ss.mm.ii.